REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

INDICE

-					
TITOLO	[- А мвіто г	OLA PPLICA	ZIONE E	DEFINIZI	ON

- ART. 1 Ambito di applicazione
- ART. 2 Definizioni

TITOLO II - TITOLI DI STUDIO

- ART. 3 Titoli di studio
- ART. 4 Corsi di Laurea
- ART. 5 Corsi di Laurea Magistrale
- ART. 6 Corsi di specializzazione
- ART. 7 Dottorati di ricerca
- ART. 8 Master universitari
- ART. 9 Corsi di Studio a distanza
- ART. 10 Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- ART. 11 Rilascio di titoli congiunti/doppi

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE

- ART. 12 Strutture didattiche
- ART. 13 Struttura di raccordo
- ART. 14 Commissione didattica paritetica
- ART. 15 Comitato per la didattica
- ART. 16 Consiglio di Corso di Studio
- ART. 17 Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio
- ART. 18 Trasparenza

TITOLO IV - ATTIVITÀ DIDATTICA

- ART. 19 Crediti Formativi Universitari
- ART. 20 Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari
- ART. 21 Ordinamento didattico di Corso di Studio
- ART. 22 Regolamento didattico di Dipartimento e della Struttura di raccordo
- ART. 23 Regolamento didattico di Corso di Studio
- ART. 24 Attività formative dei Corsi di Studio
- ART. 25 Ammissione ai Corsi di Studio
- ART. 26 Calendario accademico e calendario delle attività didattiche
- ART. 27 Verifiche di profitto
- ART. 28 Commissioni e verbalizzazioni degli esami di profitto
- ART. 29 Prova finale
- ART. 30 Commissioni delle prove finali
- ART. 31 Decadenza dagli studi
- ART. 32 Sospensione dagli studi
- ART. 33 Orientamento, tutorato e placement

TITOLO V - STUDENTI

ART. 34 – Regolamento degli studenti

TITOLO VI - DOCENTI

ART. 35 – Compiti e doveri didattici dei docenti

$TITOLO\ VII-VALUTAZIONE\ DELLA\ QUALITÀ$

ART. 36 – Valutazione della qualità delle attività svolte nei Dipartimenti e nei Corsi di Studio

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 37 – Approvazione ed emanazione del Regolamento didattico di Ateneo

ART. 38 – Disciplina transitoria

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e dello Statuto di Ateneo, disciplina gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici di Dipartimento, dei Corsi di Studio e delle altre attività formative dell'Università degli Studi del Sannio. Esso disciplina, inoltre, le modalità procedurali relativamente all'istituzione dei Corsi di Studio.
- 2. Completeranno la disciplina delle attività didattiche istituite presso l'Università degli Studi del Sannio specifici Regolamenti didattici di Dipartimento e di Corso di Studio.

ARTICOLO 2 – Definizioni

- 1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509";
 - b) per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, di Laurea Magistrale;
 - c) per altri Corsi di Studio, i Corsi di Specializzazione, i Corsi e Scuole di Dottorato, i Master Universitari;
 - d) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca, il Diploma di Master rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di Studio;
 - e) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - f) per classe di appartenenza dei Corsi di Studio, l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi della normativa vigente;
 - g) per SUA-CdS (Scheda Unica Annuale riferita al singolo Corso di Studio) la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale;
 - h) per SUA-RD (Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale) la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'attività di monitoraggio e di controllo della qualità della ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di Ateneo e successive modificazioni:
 - i) per ANSU l'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari;
 - j) per piano di studio o carriera l'insieme delle attività formative scelte dallo studente al fine del conseguimento del titolo di studio ed approvate dalla competente Struttura didattica, o comunque previste dalla SUA-CdS;
 - k) per Settori Scientifico-Disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui alla vigente normativa ministeriale;
 - l) per ambito disciplinare un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dalla normativa vigente;
 - m)per Credito Formativo Universitario (di seguito denominato "CFU") la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
 - n) per obiettivi formativi l'insieme di conoscenze, di abilità e di competenze che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;

- o) per Ordinamento didattico di un Corso di Studio l'insieme delle norme che regolano il percorso formativo del Corso di Studio;
- p) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- q) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- r) per docente, i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, a tempo pieno o a tempo definito e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato;
- s) per Dipartimento, la struttura su cui si fonda l'organizzazione dell'Ateneo, costituita sulla base di un progetto scientifico e didattico, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;
- t) per Consiglio di Corso di Studio, il Consiglio competente per il corso stesso ovvero per più Corsi di Studio fra loro culturalmente affini;
- u) per Università o Ateneo, l'Università degli Studi del Sannio;
- v) per Statuto, lo Statuto vigente dell'Università degli Studi del Sannio;
- w)per Regolamento didattico di un Corso di Studio il documento che specifica gli aspetti formativi e organizzativi del Corso di Studio;
- x) per Regolamento didattico di Dipartimento il documento che disciplina gli aspetti legati al coordinamento formativo e organizzativo dei propri Corsi di Studio.

TITOLO II - TITOLI DI STUDIO

ARTICOLO 3 – Titoli di studio

- 1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea;
 - b) Laurea Magistrale;
 - c) Diploma di specializzazione;
 - d) Dottorato di ricerca.
- 2. L'Università rilascia, altresì, i titoli di Master Universitari di primo e di secondo livello.
- 3. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dal singolo studente ai fini del conseguimento del titolo.
- 4. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

ARTICOLO 4 – Corsi di Laurea

- 1. I Corsi di Laurea sono istituiti nell'ambito delle classi e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
- 2. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui al comma precedente è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.
- 3. La durata dei Corsi di Laurea è, di norma, di tre anni.
- 4. La Laurea è conseguita al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.

- 5. I Corsi di Laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
- 6. I Corsi di Studio istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici Ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per il numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente.
- 7. I diversi Corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per il numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui i Corsi di Studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di Studio e tutti i curricula dell'altro.
- 8. L'Università può istituire un Corso di Laurea nell'ambito di due diverse classi (corsi interclassi), qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
- 9. Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti scelgono la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio.
- 10. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver maturato 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
- 11. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università può istituire Corsi di Laurea interdipartimentali nonché, sulla base di apposite convenzioni, Corsi di Laurea interateneo.

ARTICOLO 5 – Corsi di Laurea Magistrale

- 1. I Corsi di Laurea Magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti, già in possesso di Laurea, una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
- 2. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale è di due anni, fatti salvi i Corsi di Studio a ciclo unico regolati da specifiche normative in materia.
- 3. La Laurea Magistrale è conseguita al termine del Corso di Laurea Magistrale. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
- 4. Per conseguire la Laurea Magistrale, fatti salvi i Corsi di Studio a ciclo unico regolati da specifiche normative in materia, lo studente, comunque già in possesso di Laurea, deve aver maturato 120 CFU come da Ordinamento e Regolamento didattico del Corso di Studio.
- 5. I Corsi di Laurea Magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali Corsi hanno identico valore legale.
- 6. I diversi Corsi di Laurea Magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per il numero minimo di CFU previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui i Corsi di Studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di Studio e tutti i curricula dell'altro.
- 7. L'Università può istituire un Corso di Laurea Magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo Ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
- 8. Nel caso di Corsi interclasse, gli studenti scelgono la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio.
- 9. Sono definiti Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico i Corsi di Studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i Corsi di Studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
- 10. Ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.
- 11. La durata dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico è, di norma, di cinque o sei anni.
- 12. Per conseguire la Laurea Magistrale nei Corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU, previsti dallo specifico Ordinamento.
- 13. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università può istituire Corsi di Laurea Magistrale interdipartimentali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, Corsi di Laurea Magistrale

interateneo.

ARTICOLO 6 – Corsi di specializzazione

- 1. I Corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea ed hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
- 2. Per essere ammessi a un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai Corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi Ordinamenti didattici.
- 3. Le modalità di istituzione, di attivazione e di funzionamento dei Corsi di specializzazione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative e da apposito Regolamento di Ateneo.
- 4. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dalla tabella di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo Ordinamento didattico.
- 5. Il Diploma di specializzazione è conseguito al termine del Corso di specializzazione.

ARTICOLO 7 – Dottorati di ricerca

- 1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso le istituzioni universitarie ed enti pubblici o privati, attività di ricerca e di alta formazione.
- 2. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, Laurea Specialistica prevista dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o Diploma di Laurea previsto dal precedente ordinamento o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- 3. Le modalità di istituzione, di attivazione e di funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative, dallo Statuto e da apposito Regolamento di Ateneo.
- 4. A coloro che conseguono il Dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ARTICOLO 8 – Master Universitari

- 1. I Master Universitari, di primo e di secondo livello, sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente nonché di aggiornamento professionale finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
- 2. Ai Master Universitari di primo livello sono ammessi coloro che siano in possesso di Laurea o Laurea Magistrale ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, di Laurea o Laurea Specialistica previste dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, di Diploma universitario o Diploma di Laurea previsto dal precedente ordinamento o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- 3. Ai Master Universitari di secondo livello sono ammessi coloro che siano in possesso di Laurea Magistrale ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, Laurea Specialistica prevista dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o Diploma di Laurea previsto dal precedente ordinamento o altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- 4. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU previsti nello specifico percorso formativo del Master.
- 5. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del Master è, di norma, di un anno.
- 6. Le modalità di istituzione, di attivazione e di funzionamento dei corsi di Master Universitario sono definite, per quanto non previsto dalla vigente normativa, da apposito Regolamento di Ateneo.

ARTICOLO 9 – Corsi di Studio a distanza

1. L'Università può prevedere, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie informatiche e telematiche di formazione a distanza l'istituzione e l'attivazione di Corsi di Studio a distanza, in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 10 – Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

- 1. L'Università può organizzare corsi di perfezionamento post-lauream, corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, corsi di preparazione ai concorsi pubblici, corsi per l'apprendimento permanente, corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie e quanto altro previsto dalle norme vigenti in materia di istruzione superiore. Tali iniziative possono essere organizzate anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, sulla base di idonei accordi o convenzioni.
- 2. L'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione ed il funzionamento delle attività di formazione sono disciplinati da appositi accordi e/o regolamenti proposti da uno o più Dipartimenti ed approvati, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. L'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di aggiornamento dei dipendenti sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.

ARTICOLO 11 – Rilascio di titoli congiunti/doppi

- 1. L'Università può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi, le risorse di docenza e strutturali concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio e dei requisiti necessari all'attivazione del corso stesso.
- 3. Nella convenzione devono essere indicate le modalità con cui si procede agli adempimenti amministrativi e agli aspetti legati alla gestione delle carriere degli studenti.
- 4. Nel caso di titolo doppio/congiunto con Atenei stranieri, le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto o da una valutazione. A tal fine, la convenzione deve prevedere un sistema di conversione dei voti e delle eventuali valutazioni oltre ai criteri per il riconoscimento dei crediti e al monitoraggio degli stessi.
- 5. La convenzione prevede il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione delle Università convenzionate, o di un doppio titolo.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE

ARTICOLO 12 – Strutture didattiche

- 1. L'Università si articola in Dipartimenti, costituiti sulla base di un progetto scientifico e didattico, che espletano le funzioni ed erogano i servizi finalizzati allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie.
- 2. Le Strutture dell'Università del Sannio sono quelle approvate dagli Organi competenti e risultanti dall'apposita banca dati ministeriale.
- 3. Ad ogni Dipartimento deve afferire almeno un Corso di Studio.
- 4. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale appartenenti ad una medesima Classe debbono afferire ad un solo Dipartimento.
- 5. Sono organi collegiali di supporto ai Dipartimenti:
 - a) la Commissione didattica paritetica;
 - b) il Comitato per la didattica
 - c) i Consigli di Corso di Studio.
- 6. Ogni Dipartimento è retto da un Consiglio la cui composizione è regolata dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

ARTICOLO 13 – Struttura di raccordo

1. Ai sensi dello Statuto, due o più Dipartimenti possono proporre la costituzione di una Struttura

- di raccordo con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei servizi.
- 2. La Struttura di raccordo viene istituita ed attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e su proposta dei Direttori dei Dipartimenti interessati, corredata dal progetto didattico e da una relazione con la specifica indicazione delle risorse logistiche, strumentali, finanziarie e di personale tecnico e amministrativo necessarie per il funzionamento della Struttura, approvata dai competenti Consigli di Dipartimento.
- 3. La Struttura di raccordo può adottare un Regolamento di funzionamento interno, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Per ogni Struttura di raccordo è prevista la costituzione di un Consiglio, composto dai Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Struttura, dai Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Struttura e da una rappresentanza elettiva degli studenti. Ai fini della elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Struttura di raccordo si applicano le disposizioni in materia di designazioni elettive degli studenti negli organi collegiali contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
- 5. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori ordinari, o in caso di indisponibilità di tutti, tra i professori associati che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio coordinati dalla Struttura di raccordo.

ARTICOLO 14 – Commissione didattica paritetica

- 1. La Commissione didattica paritetica, ai sensi dello Statuto e della normativa vigente, svolge funzioni propositive, consultive e di controllo in materia di offerta formativa, di didattica e di servizi agli studenti.
- 2. La Commissione didattica paritetica è composta da docenti e studenti in pari numero e comunque in numero non inferiore a 4 componenti.
- 3. Della Commissione didattica paritetica fanno parte un docente di ruolo per ciascun Corso di Studio attivo presso il Dipartimento designato dal Direttore del Dipartimento, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, su indicazione del Consiglio del Corso di Studio. Il componente dura in carica tre anni accademici
- 4. Per ogni Consiglio di Corso di Studio attivo presso il Dipartimento viene nominato rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Didattica Paritetica il rappresentante degli studenti che ha ottenuto, nel Consiglio del Corso di Studio di cui fa parte, il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane di età. Il mandato dei rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione didattica paritetica dura due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.
- 5. La Commissione didattica paritetica elegge il Presidente tra i docenti che vi fanno parte ed il Vice-Presidente tra i rappresentanti degli studenti.
- 6. Le modalità di nomina dei componenti ed il funzionamento della Commissione didattica paritetica sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 7. La Commissione didattica paritetica svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi;
 - b) esprime pareri valutativi sulla attività didattica ed avanza proposte migliorative, con particolare riguardo agli indicatori di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica:
 - c) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dei servizi agli studenti;
 - d) formula parere sull'istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio;
 - e) propone al Consiglio di Dipartimento indicatori in base ai quali il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dello Statuto, verifica la qualità e la efficacia della offerta didattica;
 - f) esprime parere sui Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio;

- g) formula proposte ed esprime pareri sulla organizzazione dei servizi di supporto alla didattica nonché delle attività di orientamento e di tutorato;
- h) formula proposte per garantire una maggiore armonizzazione dei manifesti degli studi.
- 8. La Commissione didattica paritetica, anche sulla base dei dati raccolti attraverso la somministrazione dei questionari per la valutazione della didattica:
 - a) sottopone all'esame del Direttore di Dipartimento e dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento eventuali problemi o questioni che riguardano la didattica e, al fine di contribuire alla ricerca delle soluzioni più idonee, può anche formulare proposte o esprimere pareri;
 - b) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche e formula proposte per il miglioramento del servizio didattico complessivo;
 - c) fornisce i dati relativi alla valutazione dei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento e propone le iniziative ritenute più idonee a migliorare la qualità della didattica;
 - d) esprime il proprio parere su ogni altra proposta che, in modo esclusivo o prevalente, riguardi la didattica e il suo andamento complessivo.

ARTICOLO 15 – Comitato per la didattica

- 1. Il Comitato per la didattica, ove previsto dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento o dal Regolamento didattico di Dipartimento, formula proposte ed esprime pareri al fine di soddisfare le necessità di coordinamento delle attività didattiche.
- 2. Il Comitato per la didattica è costituito dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.
- 3. Il funzionamento del Comitato per la didattica è disciplinato dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento o dal Regolamento didattico di Dipartimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

ARTICOLO 16 – Consiglio di Corso di Studio

- 1. Il Consiglio di Corso di Studio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività didattiche del Corso e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 2. Per più Corsi di Studio tra loro culturalmente affini è possibile costituire un unico Consiglio.
- 3. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono. Ai Consigli dei Corsi di Studio partecipano, inoltre, i rappresentanti degli studenti, in una misura percentuale pari al dieci per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori che afferiscono al Corso di Studio. Le procedure di elezione delle rappresentanze degli studenti e le modalità di adeguamento delle stesse sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo. Ai Consigli dei Corsi di Studio partecipa, altresì, con voto consultivo, il Responsabile della Struttura che svolge le funzioni di supporto amministrativo alla didattica. Possono essere invitati alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione delle attività didattiche, i docenti incaricati, a qualsiasi titolo, dei corsi di insegnamento.
- 4. Ciascun professore di ruolo o ricercatore deve afferire a non più di due Consigli di Corso di Studio ovvero ad un Consiglio di Corso di Studio a ciclo unico o ad un Consiglio Unico di Corso. Ciascun professore di ruolo e ricercatore chiede al Consiglio di Dipartimento di afferire ad un Consiglio di Corso di Studio nel quale presta attività didattica ivi compresa quella integrativa.
- 5. Il Consiglio di Dipartimento approva la costituzione del Consiglio del Corso di Studio e delibera, acquisito il parere degli interessati, sulla afferenza dei professori e dei ricercatori ai Corsi di Studio, in conformità alle esigenze di copertura dei carichi didattici ed accreditamento degli stessi secondo la normativa vigente.
- 6. La modifica della composizione del Consiglio, aggiornata ogni anno accademico, è deliberata

con le medesime modalità di cui al comma precedente.

- 7. Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il Presidente, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
- 8. Il Consiglio di Corso di Studio svolge le seguenti funzioni:
 - a) organizza, coordina e vigila sullo svolgimento delle attività didattiche e formative finalizzate all'accreditamento del Corso di Studio;
 - b) acquisisce il parere della Commissione didattica paritetica sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi;
 - c) provvede all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche del Corso di Studio assolvendo a tutti gli impegni ed agli obblighi previsti dai Regolamenti che disciplinano la materia;
 - d) collabora al perfezionamento delle procedure di valutazione della didattica;
 - e) approva i piani di studio degli studenti anche in relazione al riconoscimento dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro Ateneo per trasferimento o da altro Corso di Studio dell'Ateneo;
 - f) delibera sul riconoscimento della carriera degli studenti che siano incorsi nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di CFU;
 - g) provvede agli adempimenti connessi alla mobilità degli studenti e al riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
 - h) assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento e di quelle relative alla internazionalizzazione;
 - i) adotta ogni misura per il miglioramento della qualità dei corsi.
- 9. Il Consiglio di Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento:
 - a) il Manifesto del Corso di Studio;
 - b) gli atti che ordinano e disciplinano la didattica ivi compreso il Regolamento del Corso di Studio;
 - c) la stipula di contratti, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attività di insegnamento, e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;
 - d) l'utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione della didattica;
 - e) la copertura dei carichi didattici.
- 10. Il Consiglio di Corso di Studio esprime parere riguardo all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori ed alla attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di insegnamento.

ARTICOLO 17 – Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio

- 1. L'Università progetta e adegua i propri Corsi di Studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
- 2. I Corsi di Studio sono istituiti, attivati, modificati e disattivati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dalle normative vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. I Corsi di Studio sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti didattici.
- 3. Nella proposta di istituzione, il Dipartimento, in coerenza al proprio progetto didattico, chiede al Senato Accademico l'afferenza del Corso di Studio. Il Senato Accademico, previo parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che redige un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario, delibera l'afferenza del Corso di Studio al Dipartimento ed assegna al Dipartimento la Classe del Corso di Studio. Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe devono afferire al medesimo Dipartimento.
- 4. La proposta di istituzione di un Corso di Studio deve contenere:

- a) l'Ordinamento didattico del Corso di Studio;
- b) l'indicazione dei professori e dei ricercatori di ruolo impegnati nell'istituendo Corso di Studio in grado di garantire i requisiti di docenza e di qualità previsti dalla normativa vigente;
- c) la dotazione infrastrutturale di cui usufruiranno gli studenti del Corso di Studio;
- d) gli esiti delle consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
- e) ogni altra risorsa, struttura e servizio richiesto dalla normativa vigente per l'accreditamento e la valutazione del Corso di Studio.
- 5. Con analoghe modalità è possibile istituire Corsi di Studio interdipartimentali e Corsi di Studio interateneo, nel rispetto di quanto disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 6. Con analoghe modalità, un Dipartimento o una Struttura di raccordo può proporre l'istituzione di un Corso di Studio interateneo sulla base di apposite convenzioni con uno o più Atenei italiani e stranieri.
- 7. Il Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio, previo parere della Commissione didattica Paritetica, propone agli organi competenti la istituzione, la attivazione, la modifica e la disattivazione del Corso di Studio.
- 8. Il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico, la istituzione, la attivazione, la modifica e la disattivazione del Corso di Studio.
- 9. Nel caso di modifica del Corso di Studio, l'Università assicura agli studenti già iscritti di concludere gli studi acquisendo i crediti attraverso il sostenimento delle corrispondenti prove d'esame. I Consigli di Corso di Studio disciplinano altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivi.
- 10. Nel caso di disattivazione del Corso di Studio, l'Università assicura agli studenti già iscritti di concludere gli studi acquisendo i crediti attraverso il sostenimento delle corrispondenti prove d'esame. I Consigli di Corso di Studio disciplinano altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivi.

ARTICOLO 18 – Trasparenza

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla riservatezza dei dati personali e all'accesso agli atti amministrativi, tutte le delibere assunte dalle Strutture didattiche dell'Ateneo sono pubbliche e consultabili presso gli uffici competenti.

TITOLO IV – ATTIVITÀ DIDATTICA

ARTICOLO 19 – Crediti Formativi Universitari

- 1. Ai sensi della normativa vigente, le attività formative previste nei Corsi di Studio e nelle altre attività didattiche attivate dall'Università sono quantificate in Crediti Formativi Universitari (CFU).
- 2. Al CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; è possibile determinare un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, qualora i decreti ministeriali lo consentano.
- 3. La quantità media d'impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
- 4. Il numero di ore di didattica frontale per ciascun CFU non può essere inferiore a 7 ore né superiore a 12 ore.
- 5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto o delle competenze conseguite.

ARTICOLO 20 – Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari

1. Il Consiglio di Corso di Studio delibera sul riconoscimento dei crediti previsti nel Regolamento

- didattico del Corso di Studio e sull'anno di iscrizione nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro Corso di Studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
- 2. Il Consiglio di Corso di Studio delibera, altresì, sul riconoscimento della carriera degli studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o altra Università Italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.
- 3. Il Consiglio di Corso di Studio delibera altresì sul riconoscimento della carriera degli studenti che siano incorsi nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di CFU.
- 4. In caso di passaggio o trasferimento da Corsi di Studio della medesima classe, il mancato riconoscimento di CFU di settori scientifico disciplinari previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio deve essere debitamente motivato dal Consiglio di Corso di Studio.
- 5. Il Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

ARTICOLO 21 – Ordinamento didattico di Corso di Studio

- 1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di Studio determina, anche attraverso la documentazione ministeriale prevista:
 - a) la denominazione e la classe di appartenenza;
 - b) gli obiettivi formativi, in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - c) l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso e la loro modalità di verifica;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, prevedendo l'attribuzione per le attività formative di base e caratterizzante, a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale;
 - g) il numero massimo di CFU riconoscibili per attività professionali;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- 2. Le determinazioni di cui al precedente comma, sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
- 3. In caso di Corsi di Studio interdipartimentali o interateneo, il relativo Ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Corso.
- 4. L'Ordinamento didattico specifica, nel caso previsto dal Regolamento del Corso di Studio, l'articolazione del Corso di Studio in più *curricula*, fermo restando che né la denominazione del Corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. All'articolazione in *curricula* deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale dei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.
- 5. Ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), "Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio".

ARTICOLO 22 – Regolamento didattico di Dipartimento e della Struttura di raccordo

- 1. Il Regolamento didattico di Dipartimento contiene le norme comuni ai Corsi di Studio che vi afferiscono e disciplina gli aspetti legati al coordinamento formativo e organizzativo dei propri Corsi di Studio.
- 2. La Struttura di Raccordo definisce e disciplina, nel proprio Regolamento didattico, le norme comuni ai Dipartimenti che vi aderiscono.
- 3. I Regolamenti didattici del Dipartimento e della Struttura di raccordo sono proposti, rispettivamente, dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio della Struttura di raccordo, sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore.
- 4. Il Regolamento didattico di Dipartimento stabilisce, tra l'altro:
 - a) la eventuale costituzione del Comitato per la didattica e il relativo funzionamento;
 - b) eventuali specifiche funzioni della Commissione didattica paritetica, in particolare riguardo ai pareri concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - c) i criteri per la individuazione dei cultori della materia;
 - d) le modalità con cui i Corsi di Studio devono predisporre gli Ordinamenti didattici e i Manifesti degli Studi;
 - e) le modalità di definizione del calendario didattico;
 - f) eventuali modalità di svolgimento della prova finale e di determinazione del voto finale;
 - g) ogni altra informazione utile al coordinamento formativo e organizzativo dei propri Corsi di Studio.

ARTICOLO 23 – Regolamento didattico di Corso di Studio

- 1. Il Regolamento didattico di un Corso di Studio specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in conformità con il corrispondente Ordinamento didattico, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
- 2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento didattico di Dipartimento, determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - d) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - e) eventuali requisiti formativi, curriculari, culturali e di adeguata preparazione personale richiesti per l'ammissione al Corso di Studio e le relative modalità di verifica;
 - f) determina per le diverse attività formative il numero di ore di didattica frontale per ciascun CFU e per ciascuna attività formativa;
 - g) il numero di CFU riservati alla prova finale;
 - h) gli eventuali curricula in cui è organizzato il Corso di Studio;
 - i) le modalità di verifica del profitto e della prova finale;
 - i) ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente.
- 3. Ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio individuali), "È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione".
- 4. Ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis, del DM 270/2004 (mobilità nazionale), "È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente".
- 5. Il Regolamento del Corso di Studio, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, è deliberato

dal Consiglio di Dipartimento di afferenza.

- 6. Con analoghe modalità in caso di Corso di Studio interdipartimentale, il Consiglio della Struttura di raccordo delibera il regolamento del Corso di Studio.
- 7. Con analoghe modalità in caso di Corso di Studio interateneo, la Struttura didattica di riferimento definita nella convenzione delibera il Regolamento del Corso di Studio.

ARTICOLO 24 – Attività formative dei Corsi di Studio

- 1. I percorsi formativi di ciascun Corso di Studio sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo Ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la Classe di appartenenza.
- 2. Le attività formative sono organizzate in insegnamenti che possono essere articolati in più moduli. Nel rispetto della normativa vigente, l'attribuzione di un numero intero di CFU a ciascun insegnamento è tale da evitare:
 - a) un'eccessiva numerosità di esami o di altra forma di verifica del profitto;
 - b) l'eccessiva parcellizzazione delle attività formative.
- 3. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione, anche a distanza, fra studenti e docenti. In particolare, possono essere previste lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, attività di laboratorio e sul campo, tirocini formativi, seminari, elaborazione di progetti, di testi e ipertesti, attività di studio individuale o di gruppo guidato o autonomo, e di altro tipo.

ARTICOLO 25 – Ammissione ai Corsi di Studio

- 1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture didattiche competenti.
- 2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture didattiche competenti.
- 3. Per l'ammissione a un Corso di Studio, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.
- 4. Per l'ammissione a un Corso di Laurea o a un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio specificano gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi e le modalità di verifica.
- 5. I Dipartimenti promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di Studio, che attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai precedenti commi, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
- 6. Il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti, può deliberare la limitazione della numerosità delle ammissioni ai Corsi di Studio e le relative modalità di accesso, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente.

ARTICOLO 26 - Calendario accademico e calendario delle attività didattiche

- 1. Il Senato Accademico stabilisce, per ciascun anno accademico, il calendario accademico dell'Ateneo, contenente anche l'indicazione dei giorni utili per lo svolgimento dell'attività didattica.
- 2. I Consigli di Dipartimento stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, entro 30 giorni dalla definizione dello stesso e comunque prima dell'inizio delle attività didattiche i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza. L'organizzazione delle attività didattiche è demandata al Direttore del Dipartimento ed ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio che terranno conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

ARTICOLO 27 – Verifiche di profitto

1. I Regolamenti didattici dei Corso di Studio, indicano le modalità di verifica del profitto, esami

- o valutazioni finali di profitto, dirette ad accertare la preparazione individuale degli studenti iscritti ai Corsi di Studio ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative.
- 2. Secondo quanto disposto dal docente responsabile dell'insegnamento, gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o prove pratiche. Essi danno luogo a votazione in trentesimi ovvero, ove così previsto dal Manifesto degli Studi, ad un semplice giudizio di idoneità (idoneo/non idoneo). Nella valutazione si può tenere conto dell'esito di eventuali prove e/o colloqui "in itinere", secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Dipartimento o dal Regolamento didattico di Corso di Studio.
- 3. Gli esami sono organizzati in sessioni. Il calendario delle prove d'esame deve prevedere, per ogni insegnamento, almeno sei appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico.
- 4. Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità previste dal Corso di Studio.
- 5. Gli esami sostenuti entro il 30 aprile dell'anno successivo, ivi incluso l'esame di laurea, sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono la reiscrizione.

ARTICOLO 28 – Commissioni e verbalizzazione degli esami di profitto

- 1. Per ogni attività formativa, l'esame o la verifica del profitto avviene ad opera di una Commissione che ne assicura il carattere pubblico. Le Commissioni di esami di profitto per i Corsi di Studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Corso di Studio, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento.
- 2. La Commissione, costituita da almeno due docenti, è presieduta dal responsabile dell'insegnamento o, in casi eccezionali, da altro docente individuato dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Corso di Studio. Possono, inoltre, far parte della Commissione, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica.
- 3. I cultori della materia sono nominati, su proposta motivata del Presidente della Commissione, dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente di Corso di Studio, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento didattico di Dipartimento.
- 4. Per gli insegnamenti integrati la Commissione è formata da tutti i titolari dei moduli costituenti gli insegnamenti ed è presieduta dal docente responsabile del corso. In caso di impedimento di un responsabile di insegnamento viene individuato altro docente dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Corso di Studio.
- 5. Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora il superamento della verifica del profitto non comporti l'attribuzione di un voto, l'acquisizione dei CFU previsti potrà essere attestata attraverso l'attribuzione di una idoneità. I ritiri e gli esiti non sufficienti non sono verbalizzati, a meno che lo studente interessato non lo richieda espressamente al Presidente della Commissione. Questi eventi possono essere annotati dal Presidente a fini statistici. In caso di ritiro lo studente ha diritto ad accedere alle prove di esame successive, anche della medesima sessione.
- 6. L'Università adotta la firma digitale nel processo di verbalizzazione degli esami di profitto, quale strumento di garanzia della regolarità dei relativi procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al rilascio delle certificazioni ed agli adempimenti connessi all'attuazione dell'ANSU.
- 7. Il Direttore di Dipartimento garantisce la formazione di una Commissione d'esame per ciascun insegnamento che compaia in un Regolamento didattico per tre anni accademici successivi all'anno di ultima attivazione. Trascorso tale termine, il Direttore di Dipartimento garantisce la formazione di una Commissione di esame a fronte di una richiesta dello studente a ciò interessato.

ARTICOLO 29 – Prova finale

- 1. La prova finale, intesa ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, consiste nella discussione davanti a una Commissione di docenti di un elaborato scritto predisposto in modo autonomo sotto la guida di un docente, oppure in una prova grafica, o espositiva.
- 2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal rispettivo Regolamento didattico di Dipartimento, disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento della prova, come previsto dagli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Studio;
 - b) le modalità ed i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante;
 - c) la nomina per ogni studente di un docente o ricercatore, incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla Commissione.
- 3. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal Corso di Studio.
- 4. Per il conseguimento della Laurea i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere, oltre o in sostituzione di prove consistenti nella presentazione di un elaborato scritto o grafico di varia entità, il sostenimento di una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.
- 5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio devono prevedere la presentazione di una tesi elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore.
- 6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono tempi e modalità per l'assegnazione degli argomenti della tesi e per l'individuazione del relatore. Gli studenti sottopongono ad approvazione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dell'apposito organismo indicato dal Regolamento didattico del Corso di Studio l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:
 - a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Consiglio;
 - b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni.
- 7. Con il consenso del relatore, la tesi può essere redatta e/o discussa in una lingua diversa dall'italiano.
- 8. Nel caso la prova preveda la presentazione di elaborati o tesi, il relatore deve essere, al momento dell'assegnazione, docente di ruolo nell'Università del Sannio o responsabile di un insegnamento dell'Università.
- 9. La prova finale è pubblica.
- 10. In relazione a particolari, gravi e comprovate esigenze, giudicate tali dal Rettore o da un suo delegato, e solamente ove vengano assicurate adeguate garanzie di trasparenza e di contraddittorio fra i componenti della Commissione e il laureando, possono essere svolte prove finali mediante lo strumento della videoconferenza.
- 11. La valutazione dipende dall'andamento della prova stessa e, in particolare, qualora la prova consista nella discussione di tesi o elaborati, dal giudizio dato dalla Commissione su di essi. La votazione finale con cui è conferito il titolo di studio è determinata, a partire dalla media ponderata in relazione ai CFU assegnati a ciascuna attività formativa, delle votazioni ottenute negli esami e tenendo conto del curriculum complessivo dello studente.
- 12. La valutazione è espressa mediante una votazione in centodecimi. La prova è superata e lo studente consegue il titolo se ottiene un votazione di almeno 66/110. Ove egli ottenga il voto

- massimo, la Commissione di Laurea, all'unanimità, può concedere la distinzione della lode.
- 13. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno sei appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

ARTICOLO 30 - Commissioni delle prove finali

- 1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore di Dipartimento.
- 2. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, in considerazione della composizione della stessa, sulla base del seguente ordine di priorità: dal Rettore; dal Direttore di Dipartimento; dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio; dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo; dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.
- 3. Per la Laurea, la Laurea Magistrale e la Laurea Magistrale a ciclo unico la Commissione è composta da sette componenti; può, tuttavia, operare con la presenza di almeno cinque componenti di cui, di norma, almeno tre professori dell'Ateneo.

ARTICOLO 31 – Decadenza dagli studi

- 1. Incorre nella decadenza dagli studi lo studente che:
 - a) non abbia rinnovato l'iscrizione al Corso di Studio per tre anni accademici consecutivi mediante il versamento delle tasse e dei contributi universitari previsti;
 - b) pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione, non abbia superato esami di profitto o prove di valutazione per cinque anni accademici consecutivi, a decorrere da quello nel quale è stato superato l'ultimo esame.
- 2. La decadenza è efficace a partire dal 1° novembre dell'anno accademico successivo a quello individuato in base alle fattispecie illustrate al comma 1 del presente articolo.
- 3. I termini di decadenza si interrompono con il compimento di atti di carriera, nonché con la presentazione di un'istanza di passaggio o di opzione. Nel caso in cui lo studente presenti istanza di passaggio ad altro Corso di Studio o di opzione, il computo degli anni accademici viene effettuato a partire dall'anno accademico successivo a quello di presentazione dell'istanza.
- 4. Lo studente che abbia superato tutti gli esami e le prove di verifica del profitto e che sia in debito della sola prova finale e/o dell'attività di tirocinio e/o di stage non decade dagli studi, qualunque sia l'ordinamento universitario di afferenza del Corso di Studio cui è iscritto.

ARTICOLO 32 – Sospensione dagli studi

- 1. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio, lo studente che sia in regola con il pagamento di tasse e contributi può, con istanza documentata, chiedere la sospensione della carriera nei seguenti casi:
 - a) per proseguire gli studi presso Accademie o Istituti di Formazione Militari italiani, o presso università straniere, fino al conseguimento del relativo titolo;
 - b) per iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, ad un Master universitario o ad un Dottorato di Ricerca, fino al conseguimento del relativo titolo;
 - c) per infermità gravi e prolungate, debitamente certificate;
 - d) per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio.

ARTICOLO 33 – Orientamento, tutorato e placement

- 2. L'Ateneo assicura i servizi di orientamento tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione, dalla scelta del Corso di Studio all'accesso al mondo del lavoro.
- 3. Le attività di orientamento, tutorato e placement sono progettate e organizzate a livello di Ateneo. I Consigli di Corso di Studio e i Consigli di Dipartimento, per quanto di propria competenza e secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, disporranno un loro piano di azioni nell'ambito ed in coerenza con le predette attività. Tutte le azioni, saranno poste in atto attraverso il supporto dei competenti uffici di riferimento.
- 4. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del

mondo del lavoro.

5. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti all'estero, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

TITOLO V - STUDENTI

ARTICOLO 34 - Regolamento degli studenti

- 1. Il Regolamento degli studenti disciplina tutte le attività che regolano il rapporto degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università, tra cui quelle relative:
 - a) alle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti;
 - b) alla disciplina dello studente impegnato a tempo parziale negli studi;
 - c) all'iscrizione a corsi singoli;
 - d) all'attività di orientamento e tutorato;
 - e) al pagamento delle tasse e dei contributi, ivi comprese le fattispecie di esonero e di riduzione;
 - f) ai diritti e i doveri degli studenti.
- 2. Il Regolamento degli studenti è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ed è emanato con decreto del Rettore.

TITOLO VI - DOCENTI

ARTICOLO 35 – Compiti e doveri didattici dei docenti

- 1. Nel rispetto delle pertinenti norme di stato giuridico, fatto salvo quanto previsto dagli Organi accademici per l'assolvimento degli obblighi didattici, i docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo le attività di insegnamento nei Corsi di Studio, nei corsi di tirocinio formativo attivo, di Master, di dottorato di ricerca, nonché nelle attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato loro assegnate. Concorrono agli obblighi didattici istituzionali previsti dalla normativa vigente le attività di insegnamento svolte nell'ambito dei Corsi di Studio e dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
- 2. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza con continuità nel corso dell'anno accademico in modo da assolvere con efficacia ed efficienza ai compiti ed obblighi didattici loro assegnati, in particolare per quanto concerne le attività didattiche frontali, gli appelli d'esame, le attività di orientamento e tutorato. I ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato ex Legge 240/2010, articolo 24, comma a), ovvero, a tempo ex Legge 240/2010, articolo 24, comma b), nei limiti previsti dalle normative partecipano alle attività didattiche secondo le modalità stabilite dai Consigli di Dipartimento all'inizio dell'anno accademico, sentito il ricercatore interessato.
- 3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti devono includere sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti per il tutorato. Tali attività devono essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici.
- 4. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Qualora per causa di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali il docente non possa momentaneamente svolgere la lezione, lo stesso è tenuto a individuare un docente qualificato che possa sostituirlo. Di tale eventualità deve essere tempestivamente informato il Presidente di Corso di Studio o il Direttore di Dipartimento e il titolare della materia deve darne conto nel registro delle lezioni.
- 5. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni, annotandovi le attività svolte. Il registro deve essere tenuto costantemente a disposizione per verifiche periodiche da

- parte del Presidente del Corso di Studio e del Direttore del Dipartimento e deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività didattica. Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato che le ore di attività didattica svolte dal docente siano state pari al numero minimo di ore previste, appone il visto al registro e lo inoltra al Rettore per i relativi atti di competenza.
- 6. È dovere del docente partecipare alle Commissioni di esami di profitto e di esami finali di Laurea e di Laurea Magistrale in cui è nominato, eccetto per gravi e giustificati impedimenti. È, altresì, compito del docente redigere il verbale degli esami di profitto degli insegnamenti di cui è responsabile, nonché curare, ove necessario, la trasmissione ai competenti uffici.
- 7. È dovere dei docenti partecipare alle attività di orientamento e tutorato stabilite dal Dipartimento.
- 8. È dovere del docente fornire al Presidente del Corso di Studio tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati, dei contenuti dei Corsi di Studio attivati.

TITOLO VII - VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

ARTICOLO 36 – Valutazione della qualità della didattica

- 1. L'Università del Sannio si dota di un sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla disciplina vigente, anche al fine di rispettare i requisiti di accreditamento iniziale e periodico previsti dalla normativa vigente.
- 2. L'Università del Sannio adotta un sistema di qualità di Ateneo finalizzato a rendere operative le politiche definite dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico per garantire l'assicurazione della qualità delle attività svolte nell'Ateneo.
- 3. Il Presidio di Qualità di Ateneo, utilizzando metodologie e standard definiti in collaborazione con il Nucleo di Valutazione interna dell'Ateneo:
 - a) supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità;
 - b) propone l'adozione di strumenti comuni per l'assicurazione della qualità, supportando le Strutture accademiche nella realizzazione del processo finalizzato all'accreditamento dei Corsi di Studio.
- 4. Per la valutazione dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica, l'Ateneo definisce un modello di rilevazione unico per tutti i Corsi di Studio al fine di raccogliere informazioni e opinioni dagli studenti e dei docenti, in conformità alla normativa vigente. Tutti i risultati della rilevazione, oltre che oggetto di valutazione da parte degli Organi di governo centrali per le opportune azioni, sono portati a conoscenza dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e delle Commissioni Paritetiche per gli interventi di competenza.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 37 – Approvazione ed emanazione del Regolamento didattico di Ateneo

- 1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai Consigli di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti ed è inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione.
- 2. Acquisita l'approvazione del Ministero, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore.
- 3. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
- 4. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.
- 5. Le modifiche al presente Regolamento didattico di Ateneo sono approvate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai Consigli di

Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 38 – Disciplina transitoria

- 1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
- 2. Il Senato Accademico disciplina le modalità e i tempi secondo i quali gli studenti possono, a domanda, optare per il passaggio al nuovo Ordinamento. Il Senato Accademico stabilisce, inoltre, da quale Corso di Studio sono gestite le carriere degli studenti che permangono nei previgenti Ordinamenti. I Corsi di Studio competenti definiscono i criteri per la ricostruzione della carriera degli studenti che optano per i nuovi Ordinamenti, anche prevedendo eventuali equipollenze.
- 3. Agli studenti iscritti ai Corsi di Studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non abbiano effettuato il passaggio di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del previgente Regolamento didattico di Ateneo.
- 4. Per gli aspetti procedurali connessi alla gestione della didattica, nonché alle competenze degli organi preposti, si fa comunque riferimento alla nuove strutture didattiche.
- 5. Su richiesta delle Strutture didattiche il Senato Accademico si pronuncia riguardo alla corretta applicazione delle norme del presente Regolamento al fine di garantire un'adeguata organizzazione della didattica, che tenga conto anche dei Corsi di Studio disciplinati dai previgenti Ordinamenti.